

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER I SEGUENTI SOGGETTI:**

- **UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA**
- **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**
- **COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**
- **COMUNE DI SASSO MARCONI**
- **COMUNE DI VALSAMOGGIA**
- **COMUNE DI ZOLA PREDOSA**
- **ADOPERA S.R.L. (Socio Unico COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO)**
- **AZIENDA SPECIALE DELL’UNIONE DEI COMUNI ASC INSIEME**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato regola l'affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo, disciplinato secondo il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP, in favore dei seguenti soggetti:

- Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
- Comune di Casalecchio di Reno
- Comune di Monte San Pietro
- Comune di Sasso Marconi
- Comune di Valsamoggia
- Comune di Zola Predosa
- Adopera S.r.l. (Socio Unico Comune di Casalecchio di Reno)
- Azienda speciale dell'Unione ASC Insieme

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente servizio avrà durata con decorrenza dalla stipulazione dei contratti con i singoli soggetti fino al 31/12/2022, per ulteriori 6 mesi alle stesse condizioni normo-economiche, e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'espletamento di ulteriore procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto. A tal riguardo si specifica che indicativamente la decorrenza dei singoli contratti sarà la seguente:

- Per l'Unione dei Comuni dal giorno 1 gennaio 2018
- Per il Comune di Casalecchio di Reno dal giorno 1 gennaio 2018
- Per il Comune di Monte San Pietro dal giorno 1 gennaio 2019
- Per il Comune di Sasso Marconi dal giorno 1 gennaio 2018
- Per il Comune di Valsamoggia dal giorno 1 luglio 2018
- Per il Comune di Zola Predosa dal giorno 1 gennaio 2018
- Per Adopera S.r.l. (Socio Unico Comune di Casalecchio di Reno) dal giorno 1 gennaio 2018
- Per l'Azienda speciale dell'Unione ASC Insieme dal giorno 1 gennaio 2018

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell'Ente, è tenuta ad assicurare la prosecuzione delle attività fino a ulteriori novanta giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005 e s.m.

ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Broker si impegna a fornire a tutti i soggetti appaltanti, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa secondo le polizze attualmente in essere nei singoli soggetti, in particolare a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

1. Analisi dei rischi attinenti a tutti i settori di attività di competenza dell'Unione e dei singoli Comuni, predisponendo uno studio di valutazione e di fattibilità delle esposizioni effettive e probabili in linea con le previsioni normative e giurisprudenziali ai fini di acquisire le migliori coperture presenti sul mercato assicurativo;
2. Analisi dei contratti assicurativi in essere, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, ai fini dell'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza

ed economicità con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi a carico degli enti, anche con l'eventuale proposta di revisione e/o risoluzione di tali contratti;

3. Formazione e aggiornamento del personale coinvolto nei contratti assicurativi in qualità di soggetto assicurato e di gestore della spesa assicurativa con particolare attenzione sulle conseguenze economiche e sugli aspetti di responsabilità anche con riferimento alla predisposizione delle relazioni tecniche specifiche da inoltrare alle Compagnie;

4. Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;

5. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità/prezzo;

6. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi in essere e dei relativi adempimenti contrattuali. In particolare il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti. Il broker provvederà alla trasmissione dei premi, con l'indicazione del CIG corrispondente, versati dagli enti interessati alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire agli enti interessati la continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi;

7. Assistenza tecnica e gestione dei sinistri, sia quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiante sia di danneggiato, e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi); assistenza inoltre nella gestione dei sinistri passivi di importo inferiore a quello indicato in SIR per gli Enti che hanno optato per tale scelta assicurativa (in particolare con riferimento alla polizza di RCT-RCO);

8. Gestione dei sinistri attivi: il Broker si farà carico di dare alle strutture degli enti, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione;

9. Assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso gli enti, consistenti:

a. nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;

b. nella gestione dei sinistri attivi e passivi;

c. nell'analisi dei sinistri ancora non risarciti agli enti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

d. in incontri periodici per una migliore valutazione della situazione sinistri (attivi e passivi) presso le singole amministrazioni e con gli incaricati delle stesse; tali incontri dovranno avere cadenza almeno bimestrale;

10. Eventuali strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri;

11. Individuazione di un responsabile / referente del servizio, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2015, cui riferirsi per qualsiasi problematica di assistenza assicurativa nei confronti degli enti; avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Prima dell'inizio del servizio, il broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile del servizio e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte degli enti in caso di urgenza. Dovrà essere individuato, inoltre, il sostituto del

responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

12. Presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, e/o dichiarati senza seguito;

13. Rapporto annuale sullo stato delle polizze, con indicazione di dettaglio sull'andamento del pacchetto assicurativo dell'ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, di eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;

14. Analisi preliminare dei rischi in capo ai dirigenti e/o funzionari, dipendenti e delle relative coperture assicurative gravanti sugli enti con riguardo alle polizze di RC Patrimoniale parte colpa lieve e di Tutela legale parte colpa lieve;

15. Assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo Il progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, ed inserito all'interno dell'offerta tecnica, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto, con piena efficacia obbligatoria.

16. Impegnarsi, in sede di gara per i servizi assicurativi degli Enti, a dare assistenza per la definizione del valore del patrimonio immobiliare dei singoli Enti attraverso soggetti accreditati a tale funzione (iscrizione ad appositi albi di valutatori).

La struttura organizzativa dedicata sarà quella indicata nell'offerta tecnica e dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti né potrà impegnare in alcun modo gli stessi, se non preventivamente autorizzato, ai quali resta quindi ogni potere decisionale.

L'aggiudicatario del servizio, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice civile e secondo i principi generali in materia.

Alla scadenza naturale del contratto e nelle ipotesi di recesso e di risoluzione, il broker si impegna alla prosecuzione dell'attività, per un massimo di 180 giorni, fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con gli enti per i quali è stato prestato il servizio.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ED IMPORTO STIMATO

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per i committenti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali (offerte in sede di gara per l'intera durata del contratto) applicate ai premi corrisposti.

Il valore stimato del presente appalto è quantificato in € 91.374,60 annuali ed è determinato come segue:

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo imponibile 2017	Effetto	Scadenza	Provvigione su premio imponibile
Unione dei Comuni	R.C. AUTO	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2.020,36	31/03/2017	31/12/2019	111,12
Unione dei	CVT-Kasko	NOBIS	1.841,4	31/03/2017	31/12/2019	101,28

Comuni		COMPAGNIA DI ASSICURAZIO NI SPA				
Unione dei Comuni	ALL RISKS Patrimonio	ITAS MUTUA	1.668,62	31/03/2017	31/12/2019	204,42
Unione dei Comuni	INFORTUNI	GENERALI ITALIA SPA	2.021,46	31/03/2017	31/12/2019	247,63
Unione dei Comuni	R.C.T.O.	GENERALI ITALIA SPA	3.925,97	31/03/2017	31/12/2019	480,93
Unione dei Comuni	RC PATRIMON IALE	LLOYD'S OF LONDON	2.490,8	30/06/2017	31/12/2019	305,12

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo imponibile 2017	Effetto	Scadenza	Provvigione su premio imponibile
Comune di Casalecchio di Reno	Furto	AIG	997,96	20/09/2011	31/12/2017	119,75
Comune di Casalecchio di Reno	All Risks Property	UNIPOL	92.353,62	30/04/2014	30/06/2019	11.082,43
Comune di Casalecchio di Reno	Infortuni Cumulativ a	GROUPAMA	5.385,37	30/04/2014	30/06/2019	646,24
Comune di Casalecchio di Reno	R.c. Patrimoni ale	AIG	7.116,56	30/04/2014	30/06/2019	853,99
Comune di Casalecchio di Reno	Tutela Giudiziaria	ITAS	10.721,65	30/04/2014	30/06/2019	1.286,60
Comune di Casalecchio di Reno	Auto: Incendio/ kasko	UNIPOL	2.114,54	30/06/2014	30/06/2019	253,74
Comune di Casalecchio di Reno	R.c.t. / R.c.o.	LLOYD'S	29.990,87	31/12/2014	30/06/2019	3598,90
Comune di Casalecchio di Reno	Auto: Rc+ard Libro Matricola	UNIPOL	4.459,00	30/06/2016	30/06/2019	222,95

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo imponibile 2017	Effetto	Scadenza	Provvigione su premio imponibile
Comune di Monte San Pietro	R.C.T.O.	LLOYD'S OF LONDON	36.675,00	31/12/2015	31/12/2017	3300,00
Comune di Monte San Pietro	RC PATRIMONI ALE	LLOYD'S OF LONDON	4.832,00	31/12/2014	31/12/2017	434,78

Comune di Monte San Pietro	R.C. AUTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	11.608,28	31/12/2016	31/12/2017	465,65
Comune di Monte San Pietro	ALL RISKS	GENERALI ITALIA SPA	18.479,50	30/04/2014	31/12/2017	1813,94
Comune di Monte San Pietro	ALL RISKS immobili vincolati	GENERALI ITALIA SPA	412,00	30/04/2014	31/12/2017	49,44
Comune di Monte San Pietro	INFORTUNI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.899,99	30/04/2014	31/12/2017	185,37
Comune di Monte San Pietro	TUTELA LEGALE	GENERALI ITALIA SPA	6.000,00	30/04/2014	31/12/2017	494,85
Comune di Monte San Pietro	CVT-KASKO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.000,01	30/04/2014	31/12/2017	88,11

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo imponibile 2017	Effetto	Scadenza	Provvigione su premio imponibile
Comune di Sasso Marconi	LIBRO MATRICOLA GLOBALE	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	8.575,44	31/12/2015	31/12/2017	539,40
Comune di Sasso Marconi	INC: FURTO E RAPINA	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	3441,31	31/12/2015	31/12/2017	344,13
Comune di Sasso Marconi	INFORTUNI CUMULATIVI	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	969,89	31/12/2015	31/12/2017	96,99
Comune di Sasso Marconi	ELETTRONICA	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	1.234,64	31/12/2015	31/12/2017	123,46
Comune di Sasso Marconi	INC: INCENDIO R.O.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	11.031,82	31/12/2015	31/12/2017	1.103,18
Comune di Sasso Marconi	KASKO KM ENTI PUBBLICI	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	1189,43	31/12/2015	31/12/2017	71,37
Comune di Sasso Marconi	RES: RC PATRIMONIALE	AIG EUROPE LIMITED	6584,87	31/12/2015	31/12/2017	658,48
Comune di Sasso Marconi	TUTELA LEGALE	AIG EUROPE LIMITED	5030,93	31/12/2015	31/12/2017	503,09
Comune di Sasso Marconi	RES: RCT/RCO	AIG EUROPE LIMITED	38894,89	31/12/2015	31/12/2017	3.889,49

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo	Effetto	Scadenza	Provvigione su
----------	---------	-----------	--------------	---------	----------	----------------

			imponibile 2017			premio imponibile
Comune di Valsamoggia	SERVIZI ASSICURATI VI - ALL RISK PROPERTY	Generali Italia SPA	60.781,50	30/04/2017	31/12/2019	6.685,97
Comune di Valsamoggia	SERVIZI ASSICURATI VI RCT/RCO	Lloyd's Sindacato ACAPPELLA	85.440,00	30/04/2017	31/12/2019	9.398,40
Comune di Valsamoggia	SERVIZI ASSICURATI VI RCA LIBRO MATRICOLA	UnipolSai Assicurazioni	55.728,08	30/04/2017	31/12/2019	2.786,40
Comune di Valsamoggia	SERVIZI ASSICURATI VI KASKO IN MISSIONE	Balcia Insurance SE	3.500,00	30/04/2017	31/12/2019	385,00
Comune di Valsamoggia	SERVIZI ASSICURATI VI INFORTUNI	UnipolSai Assicurazioni	8.942,00	30/04/2017	31/12/2019	983,62
Comune di Valsamoggia	SERVIZI ASSICURATI VI RC PATRIMONIALI	XL Insurance Company SE	12.900,00	30/04/2017	31/12/2019	1.419,00
Comune di Valsamoggia	SERVIZI ASSICURATI VI TUTELA LEGALE	Itas Mutua	14.000,00	30/04/2017	31/12/2019	1.540,00

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo imponibile 2017	Effetto	Scadenza	Provvigione su premio imponibile
Comune di Zola Predosa	Incendio Rischio Ordinari	UNIPOL	50.134,94	30/04/2014	30/06/2019	6.016,19
Comune di Zola Predosa	Auto: Incendio/kasko	UNIPOL	2.114,54	30/04/2014	30/06/2019	253,74
Comune di Zola Predosa	R.c. Patrimoniale	LLOYD'S ASSIGECO	6.373,14	30/04/2014	30/06/2019	764,78
Comune di Zola Predosa	R.c.t. / R.c.o	LLOYD'S OF LONDON	86.538,45	30/04/2014	30/06/2019	10.384,62
Comune di Zola Predosa	Infurtuni Cumulativa	GROUPAMA	5.334,39	30/04/2014	30/06/2019	641,33

Comune di Zola Predosa	Tutela Giudiziaria	ITAS MUTUA	6.185,57	30/04/2014	30/06/2019	742,27
Comune di Zola Predosa	Auto: Rc+ard Libro Matricola	UNIPOL	16.959,79	30/06/2016	30/06/2019	847,99

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo imponibile 2017	Effetto	Scadenza	Provvigione su premio imponibile
Adopera S.r.l.	Infortuni Cumulativ a	UNIPOL	895,62	30/04/2014	30/06/2019	107,47
Adopera S.r.l.	R.c. Patrimoni ale	LLOYD'S ASSIGECO	3.819,22	30/04/2014	30/06/2019	458,31
Adopera S.r.l.	Auto: Incendio/ kasko	AIG	1.762,11	30/04/2014	30/06/2019	211,45
Adopera S.r.l.	R.c.t./ R.c.o.	LLOYD'S OF LONDON	119.963,47	31/12/2014	30/06/2019	14.395,62
Adopera S.r.l.	Tutela Giudiziaria	ITAS MUTUA	2.309,28	31/12/2014	30/06/2019	277,11
Adopera S.r.l.	Auto: R.c./inc./ furto	UNIPOL	14.095,88	30/06/2016	30/06/2019	704,79

Soggetto	Rischio	Compagnia	Premio annuo imponibile 2017	Effetto	Scadenza	Provvigione su premio imponibile
ASC Insieme	INFORTUNI	ITAS MUTUA	2.815,00	31/12/2016	31/12/2017	329,50
ASC Insieme	CVT- KASKO	UNIPOLSAI ASSICURAZI ONI SPA	1.200,00	31/12/2016	31/12/2017	126,87
ASC Insieme	R.C. AUTO	UNIPOLSAI ASSICURAZI ONI SPA	17814,21	31/12/2016	31/12/2017	867,67
ASC Insieme	R.C.T.O.	GENERALI ITALIA SPA	27000,00	31/12/2016	31/12/2017	2.650,31
ASC Insieme	GLOBALI ABITAZIONI	FILO DIRETTO ASSICURAZI ONI SPA	282,00	31/12/2016	31/12/2017 disdettata	27,74
ASC Insieme	TUTELA LEGALE	UCA – ASSICURAZI ONI	5.500,00	30/6/2017	30/06/2018	Non disponibile

Il valore dell'affidamento totale relativo ai singoli Enti con riferimento alle singole durate contrattuali è il seguente:

Ente	provvigioni annue	durata anni	importo base d'asta
Unione dei Comuni	€ 1.450,50	5	€ 7.252,50
Casalecchio di Reno	€ 18.064,60	5	€ 90.323,00
Sasso Marconi	€ 7.329,59	5	€ 36.647,95
Valsamoggia	€ 23.198,39	5	€ 115.991,95
Zola Predosa	€ 19.650,92	5	€ 98.254,60
Monte San Pietro	€ 1.523,76	4	€ 6.095,04
Adopera S.r.l.	€ 16.154,75	5	€ 80.773,75
AscINSIEME	€ 4.002,09	5	€ 20.010,45
TOTALE ANNUALE	€ 91.374,60	TOTALE	€ 455.349,24

ART. 5 - OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse degli enti, secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali gli enti hanno stipulato polizze assicurative;
- assicurare la gestione del programma assicurativo degli enti e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte degli enti interessati, non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

ART. 6 - PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'ente la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

Tutti i Soggetti Appaltanti si impegnano a rendere noto, in occasione dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, e formuleranno la cosiddetta "clausola broker" che verrà inserita nei capitolati che saranno predisposti per l'affidamento delle singole coperture assicurative, in maniera tale da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere.

ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale totale non deve essere inferiore a € 3.000.000,00=(tremilioni/00). L'affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione dei singoli contratti, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara (una per ogni soggetto appaltante) avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. Ogni stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le garanzie definitive saranno pertanto tante quanti i contratti che si andranno a stipulare; uno per ogni Ente, a copertura dell'adempimento dei singoli contratti che verranno stipulati distintamente per ogni Ente.

ART. 9 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare dagli enti committenti.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Gli enti interessati hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

ART. 10 - PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ogni Stazione appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante PEC) assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo PEC) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile – Clausola risolutiva espressa a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio;
- cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16/03/1942 n. 267) a carico del broker o il suo fallimento;
- perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione
- mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Patrimoniale;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
- applicazione a carico del broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come sopra prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Ente il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 12 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012

Il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata dalle centrali di committenza nazionale CONSIP SPA ovvero regionale Intercent-ER.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, ogni soggetto appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionale CONSIP SPA ovvero regionale Intercent-ER, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 13 - DUVRI

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, i singoli soggetti appaltanti provvederanno alla redazione del DUVRI.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione anticipata del medesimo.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura del servizio oggetto del presente contratto, è vietata qualsiasi forma di subappalto.

ART. 16 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere della Società aggiudicataria (escluso il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267), il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 17 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il broker ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale qualsiasi variazione o trasformazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti alla stipulazione dei singoli contratti, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

E' prevista la sottoscrizione di singoli contratti per ogni soggetto appaltante.

Il contratto viene stipulato in forma pubblico-amministrativa a rogito del Soggetto Rogante per ogni singolo soggetto appaltante e sarà sottoscritto digitalmente.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm., si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto, è finalizzato unicamente alla successiva gestione contrattuale.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti dell'interessato sono elencati all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ss. mm.

I titolari del trattamento dei dati sono.

- Unione: Direttore Segretario Generale Avv. Daniele Rumpianesi
- Comune di Casalecchio di Reno: Dirigente Area Risorse Dott.ssa Fabiana Battistini
- Comune di Monte San Pietro: La Responsabile del 1° e 2° Settore Dr.ssa Emanuela Rivetta
- Comune di Sasso Marconi: Responsabile Area di Staff Dr.ssa Cati La Monica
- Comune di Valsamoggia: Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Barbieri Claudia
- Comune di Zola Predosa: Direttore Area Servizi Finanziari Dr.ssa Manuela Santi
- Adopera S.r.l. (Socio Unico Comune di Casalecchio di Reno): Ing. Serse Luigi Catani
- Azienda speciale dell'Unione dei Comuni ASC Insieme: Direttrice Cira Solimene

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 la Società aggiudicataria si impegna al rispetto per quanto compatibili degli obblighi di condotta indicati:

- Nel Codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno;
- Nel Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
- Nel Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi;
- Nel Codice di comportamento e nel Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia;
- Nel Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa;
- Nel Codice di Comportamento di Adopera;
- Nel Codice di Comportamento di ASC Insieme.

A tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dei soggetti su indicati. Pertanto l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nei documenti sopra indicati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- D.Lgs. n. 50/2016 “nuovo codice dei contratti”;
- Codice delle assicurazioni private: D.Lgs.209/2005;
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP 5/2006;
- Codice Civile.